

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4512 del 02/10/2019
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Soc. Coop. DI CASTELNOVO DI SOTTO
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4593 del 30/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno due OTTOBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.3342/2019

MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Soc. Coop." – Castelnovo di Sotto.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Soc. Coop.**" avente sede legale in Comune di **San Giorgio in Piano – Via Centese n. 5/3** – Provincia di Bologna, concernente l'impianto per l'attività di lavorazione e commercio di materie utili all'agricoltura e la zootecnia svolta nell'impianto ubicato in Comune di **Castelnovo di Sotto – Via Pallaia n.14/c** - Provincia di Reggio Emilia acquisita agli atti di ARPAE in data 21/01/2019 al PG/9954;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, domestiche e reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia con atto PG/29326 in data 22/02/2019, integrata successivamente con atto PG/145520 del 23/09/2019;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Castelnovo di Sotto in data 1/02/2019 al PG/17413;
- il parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale in data 18/04/2019 al PG/63072.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;

- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)"
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Soc. Coop.**" ubicato nel Comune di **Castelnovo di Sotto – Via Pallaia n.14/c** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, domestiche e di dilavamento in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2016-2342 del 14/07/2016;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 - Scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **Allegato 3 - Scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **Allegato 4 - Scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **Allegato 5 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

- 5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.
- 7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Soc. Coop.**" è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione e commercio di materie utili all'agricoltura e la zootecnia nell'impianto ubicato in Comune di **Castelnovo di Sotto – Via Pallaia n.14/c** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate

EMISSIONE N.54 – MISCELAZIONE E SELEZIONE SEME MEDICA
 EMISSIONE N.66-67 – SFIATI SILOS 5000Q
 EMISSIONE N.68÷75 – SFIATO SILOS ORNITOLOGICI 40Q - 380Q
 EMISSIONE N.76-77 – SFIATI SILOS 1000Q
 EMISSIONE N.78 – MOTOPOMPA ANTINCENDIO
 EMISSIONE N.79 – EVACUAZIONE GAS DI SCARICO OFFICINA

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (**3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata**) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **2 Dicembre 2019** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **9 Dicembre 2019**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E5	SETACCIO	EMISSIONE ELIMINATA					
E6	SCELTA SEME	EMISSIONE ELIMINATA					
E7	MISCELATORE	EMISSIONE ELIMINATA					
E24÷E31	MAGAZZ. CEREALI	1500 Cad.	10	8 h/g per 30 gg/anno	----	-----	
E32-E33	SILOS CEREALI	1500 Cad.	15	24 h/g per 10 gg/anno	----	-----	
E34	CARICO SCARICO	EMISSIONE ELIMINATA					
E35÷E40	FOSSA DI SBARCO	12000 Cad.	4,5	15 min	----	-----	
E41	CARICO AUTOMEZZI	2100	5	15 min	----	-----	
E47÷E49	ESSICCATOIO STRAHL	46800 Cad.	20,85	8 h/g per 60 gg/anno	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 10 < 500 < 1700	
E50	CARICO SCARICO SEMENTI E AMMASSI	50000	12	5	Materiale Particellare	< 10	
E51	PULITURA CEREALI IN USCITA DA ESSICCATOIO	5400	9,5	8 h/g per 60 gg/anno	Materiale Particellare	< 10	
E52	PULITURA MAIS INGRESSO E USCITA	3780	9,5	3	Materiale Particellare	< 10	
E53	PULITURA CEREALI INGRESSO E USCITA	5400	10,1	4	Materiale Particellare	< 10	
E54	MISCELAZIONE E SELEZIONE SEME MEDICA	12000	6	8/16	Materiale Particellare	< 10	
E55	LINEA 1 SELEZIONE SEMENTI	65000	8,8	5	Materiale Particellare	< 10	
E56	LINEA 1-2-3 INSACCO E CONCIA	12000	10	5	Materiale Particellare	< 10	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E57	LINEA 3 SELEZIONE SEMENTI	33480	11	16 h/g per 70 gg/anno	Materiale Particellare	< 10	
E58	ASPIRAZIONE LINEA CARICO CELLE	15000	11,25	10 h/g per 15 gg/anno	Materiale Particellare	< 10	(1)
E59	FOSSA DI SBARCO	11100	5	10 h/g per 15 gg/anno	Materiale Particellare	< 10	(1)
E60÷E65	CELLE CEREALI	9600 Cad.	11,5	10 h/g per 70 gg/anno	Materiale Particellare	< 10	
E66-E67	SFIATI SILOS 5000Q	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E68÷E75	SFIATO SILOS ORNITOLOGICI 40Q - 380Q	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E76-E77	SFIATI SILOS 1000Q	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E78	MOTOPOMPA ANTINCENDIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E79	EVACUAZIONE GAS DI SCARICO OFFICINA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					

(1) Per tale emissione, visto il suo funzionamento, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate e del materiale particellare devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) La ditta è tenuta a presentare, **entro novanta giorni dal ricevimento della presente**, la scheda tecnica aggiornata del filtro a servizio dell'emissione E54;

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.47 – 48 – 49 – 50 – 51- 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 60 – 61 62 – 63 – 64 – 65;

- 4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita in data 21/01/2019 al PG/9954.
- 6) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 7) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i..

Trattasi delle acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavaggio dei trattori eseguito con idropulitrice, con una frequenza di lavaggio di circa due trattori/settimana.

L'idropulitrice utilizzata è caratterizzata da una pressione di esercizio compresa tra i 40 e 190 bar ed una portata compresa tra 630 e 1260 l/h (0.18 l/s – 0.35 l/s rispettivamente).

La piazzola dedicata è di 80 mq.

Lo scarico massimo dichiarato è di circa 130 mc/anno per il lavaggio e 68 mc/anno ipotizzati per le acque meteoriche della piazzola.

L'impianto di trattamento è costituito da:

- vasca di sedimentazione e separazione fanghi da 2000 lt;
- vasca di disoleazione dimensionata per portata di 3,9 l/sec da 2000 lt;
- impianto di biofiltrazione per la degradazione organica della frazione inquinante rappresentata dai tensioattivi; l'area è insufflata da soffianti poste sul fondo; volume 6000 litri.

L'approvvigionamento idrico è da acquedotto.

Il corpo idrico recettore è il Cavo Saldine, bacino idrico Fiume Secchia.

Prescrizioni

1. La ditta realizzi l'intervento conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
2. Le caratteristiche dello scarico, a valle del trattamento con impianto di depurazione, dovranno comunque rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 , Allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 152/06 e s.m.i.;
3. Il punto individuato per il controllo dello scarico delle acque reflue industriali deve essere predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
4. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione, secondo le indicazioni del costruttore, da parte di ditta specializzata con la quale potrà essere stipulata convenzione per il controllo dell'impianto .
5. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta registrazione in apposito quaderno da rendere visionabile agli agenti accertatori.
6. Relativamente ai fanghi di depurazione e gli altri eventuali rifiuti prodotti, le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati in materia di rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta.
7. La ditta dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato (o qualora soggetta aderire al sistema SISTRI), ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni dei fanghi e oli dell'impianto. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
8. Dovrà essere effettuato 1auto-controlli analitico, sulle acque scaricate dopo il loro trattamento per la ricerca dei parametri caratteristici dello scarico previsti dalla Tabella 3 - Allegato 5 - D. Lgs. 152/99: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD5, idrocarburi totali, tensioattivi totali, riferito a un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore o nell'arco della durata dello scarico (se inferiore alle 3 ore).

9. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere conservati presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.
10. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o all'impianto di depurazione ,dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per tutto il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità; a tale scopo dovrà essere installato a valle dello stesso idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
11. Sia garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Allegato 3 - Scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.

Punto di scarico S1 (ESISTENTE)

Lo stato precedentemente autorizzato è caratterizzato dalla presenza di n.3 piazzole esistenti adibite a carico/scarico carburante, per una superficie totale scoperta di 252 mc. Con recapito nel punto di scarico S1. Una di esse (quella più a nord), viene scollegata e collettata al nuovo impianto di trattamento che afferisce allo scarico S2.

Le due superfici rimanenti, di circa 200 mq, sono servite da una rete fognaria che invia le acque di dilavamento ad un manufatto monoblocco dissabbiatore-disoleatore con filtri a coalescenza tipo DSL a 6 l/s, del volume di 6 mc, già precedentemente autorizzato.

Scarico S2 (NUOVO)

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova piazzola carburanti adiacente quella esistente sopra citata posta più a nord. L'estensione della superficie drenante da trattare è pari a 620 mq.

L'impianto utilizzato è il modello EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. Imp.P.P. PPC4500 in continuo, di portata 12,4 lt/sec, è costituito da:

- Dissabbiatore e disoleatore statico da 20,9 mc in continuo con filtro a coalescenza.

Il corpo recettore delle acque di scarico è il Cavo Saldine, appartenente al bacino idrografico del Fiume Secchia.

Prescrizioni:

1. I punti individuati per il controllo dello scarico devono essere attrezzati con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
2. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
3. Le caratteristiche di ogni scarico, a valle del trattamento con impianto di depurazione, dovranno comunque rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 , Allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 152/06 in relazione ai parametri SST, COD, e idrocarburi totali. ;
4. dovrà essere effettuato, con cadenza almeno annuale, un campione rappresentativo delle acque reflue di dilavamento scaricate per lo scarico S1 ed S2, la cui analisi attesti la conformità dello scarico con la Tabella di riferimento in relazione ai parametri significativi, su un campione prelevato con campionamento medio-composito della durata di 3 ore, oppure di durata inferiore qualora lo scarico sia di durata inferiore alle 3 ore.
5. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere conservati presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.
6. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri, ecc.) così come indicato dalla norma tecnica DIN 1999 parte 2, par.5 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto.
7. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi delle vasche di sedimentazione e degli impianti di disoleazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati in materia di rifiuti in base al D.Lgs.152/06 – Parte Quarta. La ditta prima dell'attivazione dello scarico

dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fango. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.

8. Sia garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Allegato 4 - Scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.

la domanda di autorizzazione riguarda lo scarico dei reflui domestici provenienti dai servizi igienici della ditta. Il carico inquinante massimo attuale derivante dal numero dei dipendenti è pari a di 26 AE.

In particolare sono presenti i seguenti scarichi:

• Scarico B/1

Trattasi del servizio igienico destinato agli uffici degli impiegati. l'impianto di trattamento è dimensionato per 24 dipendenti per un carico massimo inquinante pari a 8AE.

Il trattamento dei reflui avviene attraverso l'installazione di fossa imhoff da 1,432 mc, e filtro batterico anaerobico di altezza 1,5 mt e di capacità 5,6 mc.

• Scarico B/2

Trattasi del servizio igienico destinato ai camionisti e ai manutentori ditte esterne.

La ditta attesta un carico massimo inquinante pari a 8AE; presunti 10/12 camionisti e 2/4 manutentori.

Il trattamento dei reflui avviene attraverso l'installazione di fossa imhoff da 1,432 mc, e filtro batterico anaerobico di altezza 1,5 mt e di capacità 5,6 mc.

• Scarico A

Trattasi di impianto dimensionato per 6 impiegati e 16 operai, per una carico inquinante massimo di 10 AE con fossa imhoff da1960 lt e filtro anaerobico da 6,15 mc.

Il corpo idrico recettore è il fosso di scolo di via Saldine.

Prescrizioni

1. Nella realizzazione dell'intervento, siano rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
2. Qualora ci fossero variazioni al carico inquinante afferente all'impianto, dovute all'insediamento di ulteriore personale rispetto a quanto autorizzato, il sistema di trattamento è insufficiente e dovrà essere riprogettato sulla base del nuovo carico inquinante. In tale caso dovrà anche essere perseguito l'obiettivo dell'unificazione degli scarichi ad un unico impianto ed un unico scarico e inoltrata Domanda di modifica della presente autorizzazione.
3. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
4. A monte di ogni scarico sia realizzato il pozzetto di prelievo e ispezione; tale pozzetto, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
5. Il titolare dello scarico garantisca nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla

- potenzialità degli impianti ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.
6. I rifiuti derivanti da tali operazioni (fanghi di depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e dovrà esserne conservata la relativa documentazione.
 7. Sia garantito il deflusso dei reflui scaricati nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Allegato 5 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla previsione di impatto acustico, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, si evince che l'attività della Ditta risulta acusticamente compatibile con i limiti di legge anche dopo l'intervento oggetto della presente domanda.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.